

Codice A17080

D.D. 17 giugno 2015, n. 363

DM 24050 del 14.11.2011 Emergenze fitosanitarie. Contributi per ispezioni e controlli fitosanitari. Impegno di euro 48.556,00 sul capitolo di spesa 169208/2015 in favore dell'Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per finanziare il contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Considerato che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente la “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Preso atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Considerato che il D.M. 24050 del 14/11/2011 stabilisce che i fondi assegnati alle Regioni sono vincolati ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari. Il decreto 24050, all’art. 2, elenca le attività volte al miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari; fra tali attività, alla lettera g) è indicata la “raccolta e divulgazione di dati relativi alla presenza e diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l’effettuazione di indagini sistematiche”.

Dato atto che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato complessivamente € 3.529.473,50 in favore delle Regioni per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per l’anno 2013 al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.

Stabilito che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato euro 207.886,06 in favore della Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi di cui sopra.

Visto il D.M. n. 27751 del 04/12/2014 con il quale sono stati predisposti i trasferimenti alle Regioni degli importi impegnati con il D.M. n. 15188 del 22/07/2014, che per la Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 207.886,06;

Considerato che la somma complessiva pari a euro 207.886,06 è stata incassata dalla Tesoreria della Regione Piemonte (Unicredit) in un'unica soluzione con quietanza n. 25493 del 30/12/2014.

Visto l’accertamento n. 1455/2014 di euro 207.886,06 sul capitolo di entrata n. 24040/2014.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE, definisce le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro,

le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità', l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 lettera a) demanda ai Servizi Fitosanitari regionali l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate.

Nel luglio del 2014 il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia a seguito del ritrovamento sul proprio territorio del coleottero *Popillia japonica* (*Coleoptera, Rutelidae*) ha avvertito il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. Nel medesimo periodo, è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* (*Coleoptera, Rutelidae*) nel territorio delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in particolare nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara. Questo insetto, originario del Giappone, era finora presente in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo).

Preso atto che l'insetto *Popillia japonica* arreca gravi danni ad un elevatissimo numero di specie coltivate e di specie spontanee e forestali. L'insetto in questione, per i gravi danni che può arrecare, è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti dell'insetto, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove *Popillia japonica* è presente da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati dall'insetto.

Vista la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che disciplina il Sistema regionale delle aree protette individuando i soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale e disponendo che le aree protette a gestione regionale siano gestite da enti strumentali della Regione, denominati Enti di gestione a cui si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

Preso atto che il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale di Fondo Toce, sono aree protette a gestione regionale di cui alla L.R. n. 19/2009, gestiti dal 1 gennaio 2012 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038, ente strumentale della Regione Piemonte, istituito in Piemonte con la L.R. 29 giugno 2009 n. 19.

Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ha subito attivato i primi interventi di monitoraggio sulla diffusione dell'insetto e di contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante la raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e la sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massale. Complessivamente sono stati raccolti circa 27.500 esemplari.

La Commissione Europea e il Comitato Fitosanitario permanente di Bruxelles hanno manifestato molta preoccupazione per la presenza del vasto focolaio di questo insetto in Italia settentrionale e a fine ottobre 2014 hanno chiesto al Servizio Fitosanitario Nazionale di relazionare sulle attività predisposte dalle Regioni Piemonte e Lombardia per contrastare la ulteriore diffusione dello scarabeide.

I monitoraggi effettuati dai tecnici del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, hanno permesso di definire l'area di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio piemontese. Con la determinazione dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 si è provveduto a definire un'area focolaio e un'area tampone.

Preso atto che l'area di infestazione individuata con la determinazione dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 di cui al punto precedente, ricade quasi completamente nel territorio dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore, in provincia di Novara.

Ritenuto urgente eseguire sistematiche indagini sulla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e intraprendere misure di raccolta massale per la sua distruzione al fine di limitarne la diffusione al di fuori dell'area focolaio e sul territorio della Regione Piemonte e in Italia.

La Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, all'art. 7, comma 1 disciplina le finalità di carattere generale che i soggetti gestori delle Aree protette piemontesi devono perseguire, citando tra l'altro la *"tutela delle risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni"*, mentre al comma 2, disciplina le finalità che i soggetti gestori devono perseguire nei parchi naturali e nelle riserve naturali, prevedendo tra l'altro la *"tutela, gestione e ricostituzione degli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela"*.

Rilevato che la Regione Piemonte si avvale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per raggiungere e perseguire le finalità di cui alla L.R. 29 giugno 2009 n. 19 nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Inoltre, il predetto Ente di gestione, collaborando con il Settore Fitosanitario, ha acquisito nel corso del 2014 una significativa esperienza nel monitoraggio sulla diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e nel contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante la raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e la sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massale dell'insetto.

Al fine di evitare che le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possano essere gravemente danneggiate dalla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e di limitarne la diffusione sul territorio regionale e in Italia, la Regione Piemonte ha verificato con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore la possibilità di collaborare alla realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento della *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Preso atto che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, quale ente strumentale regionale e soggetto gestore delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, e in virtù dell'esperienza acquisita nelle attività di monitoraggio, contrasto e di raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica* effettuate nel 2014 in collaborazione con il Settore Fitosanitario, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nella realizzazione del progetto, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Dato atto che gli obiettivi del progetto possono essere di seguito indicati:

1. contenimento e distruzione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* presente sul territorio delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ovvero all'interno delle aree focolaio e tampone, individuate con la determinazione dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015;
2. evitare che le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possano essere gravemente danneggiate dalla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica*;
3. limitare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* sul territorio della Regione Piemonte e in Italia.

L'attuazione del progetto avviene realizzando le seguenti attività:

- la posa di n. 600 trappole per la cattura massale dell'insetto parassita, che dovranno essere dislocate nell'Area focolaio con eventuali ricollocamenti disposti dal Settore fitosanitario sulla base dell'andamento dell'attacco dell'insetto. Il punto di posa di ciascuna trappola dovrà essere georiferito;
- il prelievo periodico degli insetti catturati nelle trappole con successiva soppressione tramite congelamento, conteggio degli esemplari catturati e loro smaltimento;
- il monitoraggio delle aree circostanti le aree di posa delle trappole e delle aree confinanti con l'Area focolaio individuata nel 2014 (ricadenti nell'Area tampone individuata nel 2014) al fine di ridefinire i limiti dell'Area focolaio e dell'Area tampone per il 2015, sulla base dell'effettiva presenza dell'insetto nocivo;
- la raccolta manuale, tramite appositi contenitori, degli adulti presenti sulla vegetazione nelle aree oggetto di monitoraggio al fine di integrare le catture operate con le trappole.

Le attività dovranno essere condotte nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, garantendo un'operatività di 5 giorni settimanali e di almeno 7 ore lavorative sul campo/giorno. In considerazione delle attività da effettuarsi risulta necessario garantire la contemporanea presenza nelle aree focolaio e tampone di un adeguato numero di addetti (4 operatori).

All'attuazione del progetto ed alla realizzazione delle attività sopra enunciate provvederà l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con il coordinamento del Settore Fitosanitario. Le spese per la realizzazione del progetto stimate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore complessivamente ammontano a €. 48.556,00.

Preso atto che l'articolo 22 comma 1 lettera b) della L.R. n. 19/2009 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da trasferimenti regionali, i quali possono avvenire, secondo il comma 2 lettera b), mediante assegnazioni straordinarie volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui al citato articolo 7 della L.R. n. 19/2009.

In virtù di quanto sopra enunciato, si ritiene pertanto:

- di approvare, nell'ambito delle misure volte alla vigilanza fitosanitaria ed alla tutela delle aree naturali e della biodiversità nelle aree protette della Regione Piemonte, il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che dovrà essere attuato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;
- di concedere un contributo regionale di euro 48.556,00 in favore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo

Popillia japonica, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

➤ di approvare lo schema di lettera d'intenti tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per la realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015".

Vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017".

Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione".

Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017".

Vista l'assegnazione n. 100721 sul capitolo di spesa n. 169208/15 disposta a favore della Direzione Agricoltura (A17000) con la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015.

Vista la comunicazione prot. n. 10500/A17 del 11 giugno 2015 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza il Responsabile del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 169208/2015.

Stabilito che all'onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di euro 48.556,00 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, si provvede con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 sul capitolo di spesa n. 169208/2015 relativo al potenziamento del servizio fitosanitario ed emergenze fitosanitarie - contributi per ispezioni e controlli fitosanitari.

Stabilito pertanto di impegnare euro 48.556,00 sul capitolo di spesa 169208/2015 (assegnazione n. 100721) in favore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. Potenziata di cui al D. lgs 118/2011.

Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.

Ritenuto di liquidare euro 48.556,00 all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore secondo le modalità stabilite nella lettera d'intenti di cui all'allegato A.

La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b) della L.R. n. 19/2009, si impegna a trasferire euro 48.556,00 all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”.

Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

tutto ciò considerato

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
vista la L.R. n. 19/2009;
visto il D.M n. 24050 del 14.11.2011;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;
vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10;
vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015;
vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, quale ente strumentale regionale e soggetto gestore delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, e in virtù dell'esperienza acquisita nelle attività di monitoraggio, contrasto e di raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica* effettuate nel 2014 in collaborazione con il Settore Fitosanitario, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nella realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;
2. di approvare, nell'ambito delle misure volte alla vigilanza fitosanitaria ed alla tutela delle aree naturali e della biodiversità nelle aree protette della Regione Piemonte, il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che dovrà essere attuato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta

- 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;

3. di concedere un contributo regionale di euro 48.556,00 in favore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

4. di approvare lo schema di lettera d'intenti tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per la realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

5. di impegnare euro 48.556,00 sul capitolo di spesa 169208/2015 (assegnazione n. 100721) in favore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), C.F. 94000090038 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica* a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

6. di liquidare euro 48.556,00 all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore secondo le modalità stabilite nella lettera d'intenti di cui all'allegato A. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b) della L.R. n. 19/2009, si impegna a trasferire euro 48.556,00 all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Riccardo Brocardo

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Allegato A

Lettera d'intenti per la realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

PREMESSO CHE

- nel luglio del 2014 il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia a seguito del ritrovamento sul proprio territorio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae) ha avvertito il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. Nel medesimo periodo, è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae) nel territorio delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in particolare nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara. Questo insetto, originario del Giappone, era finora presente in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo);
- l'insetto *Popillia japonica*, per i gravi danni che può arrecare alle specie coltivate, spontanee e forestali, è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti dell'insetto, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove *Popillia japonica* è presente da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati dall'insetto;
- l'insetto *Popillia japonica* è inserito nell'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che recepisce la Direttiva 2000/29/CE e s.m.i., che comprende gli organismi già presenti nel territorio della Unione Europea di cui si deve evitare l'ulteriore introduzione o diffusione in altre aree dell'Unione;
- il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ha subito attivato i primi interventi di monitoraggio sulla diffusione dell'insetto e di contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante la raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e la sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massale. Complessivamente sono stati raccolti circa 27.500 esemplari;
- la Commissione Europea e il Comitato Fitosanitario permanente di Bruxelles hanno manifestato molta preoccupazione per la presenza del vasto focolaio di questo insetto in Italia settentrionale e a fine ottobre 2014 hanno chiesto al Servizio Fitosanitario Nazionale di relazionare sulle attività predisposte dalle Regioni Piemonte e Lombardia per contrastare l'ulteriore diffusione dello scarabeide;
- i monitoraggi effettuati dai tecnici del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, hanno permesso di definire l'area di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio piemontese. Con la determinazione dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 si è provveduto a definire un'area focolaio e un'area tampone. L'area di infestazione individuata con il provvedimento n. 83/2015 ricade quasi completamente nel territorio dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore, in provincia di Novara;
- è ritenuto urgente eseguire sistematiche indagini sulla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e intraprendere misure di raccolta massale per la sua distruzione al fine di limitarne la diffusione al di fuori dell'area focolaio e sul territorio della Regione Piemonte e in Italia;
- la Regione Piemonte si avvale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per raggiungere e perseguire le finalità di cui alla L.R. 29 giugno 2009 n. 19 nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Inoltre, il predetto Ente di gestione, collaborando con il Settore Fitosanitario, ha acquisito nel corso del 2014 una significativa esperienza nel



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

monitoraggio sulla diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e nel contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante la raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e la sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massale dell'insetto;

- per evitare che le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possano essere gravemente danneggiate dalla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e per limitarne la diffusione sul territorio regionale e in Italia, la Regione Piemonte ha verificato con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore la possibilità di collaborare alla realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento della *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, quale ente strumentale regionale e soggetto gestore delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, e in virtù dell'esperienza acquisita nelle attività di monitoraggio, contrasto e di raccolta dell'organismo nocivo *Popillia japonica* effettuate nel 2014 in collaborazione con il Settore Fitosanitario, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nella realizzazione del progetto, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;
- gli obiettivi del progetto possono essere di seguito indicati:
 - contenimento e distruzione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* presente sul territorio delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ovvero all'interno delle aree focolaio e tampone, individuate con la determinazione dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015;
 - evitare che le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possano essere gravemente danneggiate dalla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica*;
 - limitare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* sul territorio della Regione Piemonte e in Italia;
- l'articolo 22 comma 1 lettera b) della L.R. n. 19/2009 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da trasferimenti regionali, i quali possono avvenire, secondo il comma 2 lettera b), mediante assegnazioni straordinarie volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui al citato articolo 7 della L.R. n. 19/2009;
- la Regione Piemonte, con la determinazione dirigenziale n. ____ del _____, ha provveduto ad approvare, nell'ambito delle misure volte alla vigilanza fitosanitaria ed alla tutela delle aree naturali e della biodiversità nelle aree protette della Regione Piemonte, il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che dovrà essere attuato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con il coordinamento del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte;
- con la determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di lettera d'intenti tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per la realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale e semi-naturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016)

rappresentata dal responsabile del Settore Fitosanitario della Direzione Agricoltura, dr.

_____, nato a _____ il _____

E



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

L'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (C.F. 94000090038), con sede in Cameri (NO), località Villa Picchetta snc, rappresentato dal suo Direttore dr. _____, nato a _____ il _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - OGGETTO

La Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore mettono a disposizione le rispettive competenze ed esperienze per la realizzazione di un progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale, semi-naturale e agricolo nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Il responsabile tecnico della Regione Piemonte è il dr Giovanni Bosio mentre il responsabile tecnico dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è il dr. Edoardo Villa, funzionario responsabile dell'Ufficio Forestale dell'Ente Parchi. Il progetto dovrà essere attuato secondo il seguente programma di attività concordato tra le parti:

- la posa di n. 600 trappole per la cattura massale dell'insetto parassita, che dovranno essere dislocate nell'Area focolaio individuata nel 2014 con eventuali ricollocamenti disposti dal Settore scrivente sulla base dell'andamento dell'attacco dell'insetto. Il punto di posa di ciascuna trappola dovrà essere georeferito tramite gps fornendo le relative coordinate nel sistema di proiezione geografica WGS84;
- il prelievo periodico degli insetti catturati nelle trappole con successiva soppressione tramite congelamento, conteggio degli esemplari catturati e loro smaltimento;
- il monitoraggio delle aree circostanti le aree di posa delle trappole e delle aree confinanti con l'Area focolaio individuata nel 2014 (ricadenti nell'Area tampone individuata nel 2014) al fine di ridefinire i limiti dell'Area focolaio e dell'Area tampone per il 2015, sulla base dell'effettiva presenza dell'insetto nocivo;
- la raccolta manuale, tramite appositi contenitori, degli adulti presenti sulla vegetazione nelle aree oggetto di monitoraggio al fine di integrare le catture operate con le trappole con successiva soppressione degli insetti catturati tramite congelamento, conteggio degli esemplari raccolti e loro smaltimento;
- trasmissione periodica dei dati alla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario.

All'attuazione del progetto ed alla realizzazione delle attività provvederà l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con il coordinamento del Settore Fitosanitario.

Le attività dovranno essere condotte nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, garantendo un'operatività di 5 giorni settimanali e di almeno 7 ore lavorative sul campo/giorno. In considerazione delle attività da effettuarsi risulta necessario garantire la contemporanea presenza nelle aree focolaio e tampone di un adeguato numero di addetti (4 operatori, organizzati in 2 squadre).

Le attività dovranno essere realizzate e concluse entro il 31.10.2015.

Ogni variazione al programma di attività dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

Il Settore Fitosanitario e l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore individuano rispettivamente i seguenti referenti per l'attuazione del programma di attività: il dr. Giovanni Bosio per la Regione Piemonte e il dr. Edoardo Villa per l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore.

La Regione Piemonte - Settore Fitosanitario svolgerà un ruolo di coordinamento del progetto e si farà carico di:

- di fornire, in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, la preliminare formazione degli addetti impegnati nella realizzazione delle attività sugli aspetti operativi essenziali;

**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

- fornire le trappole per la cattura massale dell'insetto parassita, complete dei rispettivi erogatori e di adeguati pali tutori necessari per la loro posa;
- dotare ogni addetto di una lettera di autorizzazione all'esecuzione dei sopralluoghi;
- fornire al personale informazioni utili all'individuazione dell'organismo nocivo;
- controllare settimanalmente il lavoro svolto.

L'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dell'attività sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

2 – DURATA

Il presente atto decorre a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza in data 31.10.2015.

3 - CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

La Regione Piemonte concede all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore un contributo regionale di euro 48.556,00 per finanziare il progetto specifico volto al contenimento dell'organismo nocivo *Popillia japonica*, a tutela dell'ambiente naturale e seminaturale nelle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

4 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE

La Regione Piemonte si impegna a liquidare il contributo concesso all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore secondo le seguenti modalità:

- acconto del 50% del contributo regionale concesso, ad avvenuta esecutività della determinazione di impegno e in seguito alla sottoscrizione della presente lettera d'intenti tra le parti;
- saldo del contributo regionale concesso dopo l'attuazione del progetto, ovvero alla realizzazione del 100% delle attività entro la scadenza del 31.10.2015, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare alla Regione Piemonte, dopo l'attuazione del progetto, ovvero alla realizzazione del 100% delle attività entro la scadenza del 31.10.2015, la richiesta di liquidazione "del saldo del contributo regionale concesso" unitamente alla seguente documentazione giustificativa, sottoscritta dal Responsabile dell'Ente di gestione:

- relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il progetto. Il rendiconto deve essere approvato dall'Ente di gestione.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti del progetto approvato, la Regione Piemonte può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni all'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Il pagamento del contributo regionale concesso è subordinato alla regolarità del progetto effettuato alle condizioni stabilite nella presente lettera d'intenti.

Il pagamento del contributo regionale è subordinato alla regolarità contributiva dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, la Regione Piemonte trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

L'erogazione del contributo regionale all'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, è altresì subordinata all'effettivo adeguamento del proprio sito web istituzionale ai dettami degli artt. 14 e 15 del D.lgs 33/2013 in materia di "Trasparenza della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.

5 - RISULTATI DEL PROGETTO

I risultati del progetto sono di comune proprietà delle parti, utilizzabili per le rispettive attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni

6 - MODIFICHE

Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente atto deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

7 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del progetto e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

8 - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito [https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento](https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento;);
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario

Il Responsabile del Settore

dr. _____

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Il Direttore

dr. _____